



06 Settembre 2016

Equitalia: la riammissione alla rateazione dei debiti

Categoria Accertamento e riscossione

Sottocategoria Equitalia

La Legge n°160/2016, ha introdotto la possibilità per contribuenti decaduti alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva al 15 ottobre 2015, di essere riammessi nuovamente alla dilazione sino ad un massimo di 72 rate. Facciamo particolare riferimento a quei piani di dilazione attivati nei confronti dell'Agente della riscossione Equitalia. Andiamo ad analizzare quelle che sono le condizioni di riammissione nonché l'iter procedurale da seguire.

PREMESSA Per effetto della Legge n°160/2016, *Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del D.P.R. 602/73 concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, **anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.*** Rimangono quindi esclusi da tale agevolazione i contribuenti decaduti in data successiva al 1° luglio.

Sono queste le principali disposizioni in materia di riscossione introdotte dalla legge sopra citata. Per completezza di informazioni segnaliamo che la nuova finestra di riammissione opera anche in riferimento ai piani di dilazione decaduti dopo il 15 ottobre 2015 e precedentemente attivati con L'Agente delle Entrate, aventi ad oggetto la definizione

degli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi; ci riferiamo in particolare all'accertamento con adesione e acquiescenza all'accertamento. In questo caso però la documentazione necessaria ai fini della richiesta di riammissione non è ancora stata resa disponibile sul sito dell'Amministrazione Finanziaria.

Quali sono nello specifico le dilazioni decadute ammesse alla riammissione?

Le dilazioni oggetto di riammissione, sono indicate nell'art.19 del D.P.R. 602/73, che espressamente prevede al comma 1, 1 bis e 1 quinquies che:

1. *L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1) (**dilazione ordinaria**).*

Si noti in particolare che il limite oltre il quale era necessario la presentazione della documentazione giustificativa dell'obiettiva difficoltà economica è stato innalzato per effetto sempre della Legge 160/2016 a 60.000 euro.

*1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (**dilazione in proroga**).*

*1-quinquies - Se il debitore si trova per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, **può essere aumentata fino a centoventi rate mensili (dilazione straordinaria)**.*

Cosa si intende per comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica?

Ebbene configurano tale condizione la presenza delle seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il

CONDIZIONI DI RIAMMISSIONE

pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;


b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile in via straordinaria.

Le condizioni ai fini della riammissione principalmente sono così riassunte:

- la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Condizioni di riammissione alla rateazione



Cosa succede superata la scadenza del 20 ottobre 2016?

I contribuenti che non fanno fronte a quanto assunto in seguito alla presentazione della richiesta di riammissione, trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c),- del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, per effetto delle quali il debito residuo può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

EFFETTI SULLE PROCEDURE ESECUTIVE

La ripresa della rateazione comporta anche degli effetti sulle procedure esecutive intraprese.

Alla ricezione della richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca:

- ✓ solo nel caso in cui la richiesta non venga accolta; ovvero
- ✓ in caso di decadenza del beneficio stesso.

Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione, il pagamento della prima rata del PDR determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate solo se:

- non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Anche per i fermi amministrativi, se prima dell'ammissione al pagamento della 1° rata non ha ancora provveduto, l'agente della riscossione non potrà iscrivere alcun fermo.

Il contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sarà più considerato inadempiente, e come previsto per le precedenti finestre di riammissione, molto probabilmente, anche se si attendono conferme, se si tratta di un'impresa, potrà riottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale, il cui possesso è condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.

Tali disposizioni sono rinvenibili nell'art. 19, comma 1-quater del D.P.R. 602/1973.

**DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

Di seguito un fac-simile dell'istanza da presentare ai fini della riammissione alla rateazione; il modello è disponibile sia presso qualsiasi sportello Equitalia sia al seguente indirizzo Web:

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/news/Pagamenti-a-rate-riammessi-i-decaduti-Legge-160-2016/>

RR1**RICHIESTA DI RIAMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE
PER PIANI DECADUTI AL 30/06/2016**
(art. 13 – bis comma 1 DL n. 113 del 2016 convertito con Legge n.150/2016)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
a..... (Prov.....) codice fiscale.....
indirizzo.....
Comune..... (Prov.....)
 in proprio (per persone fisiche);
 in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della.....
codice fiscale.....
ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di eleggere domicilio presso:
 la propria abitazione;
 il proprio ufficio/la propria azienda;
 altro.....
Comune..... (Prov.....)
Indirizzo.....CAP.....
Telefono.....e-mail/PEC.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive¹, e riconosce che Equitalia Servizi di riscossione SpA non si assume alcuna responsabilità in caso di irrimediabilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di Posta elettronica dichiarato.

VISTO

Il comma 1 dell'art. 13-bis del d.l. n. 113 del 2016 convertito con Legge n. 150/2016, secondo cui: "Il debitore decaduto alla data del 1 luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione prevista dall'art. 10, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 150, può nuovamente rateizzare l'importo sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72, già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

DICHIARA

di essere decaduto, entro il 30 giugno 2016, dal beneficio della rateizzazione relativamente ai seguenti piani:

1. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
2. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
3. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
4. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....
5. prot.....concesso il.....per un n. originario di rate pari a.....

¹ Eventuali comunicazioni al riguardo dovranno contenere esplicito riferimento al numero di protocollo assegnato alle nuove rateizzazioni.

CONSIDERATO CHE

il numero massimo di rate concedibili, fermo restando che l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50 euro, è pari:

- a 72 rate mensili² per piani originari di tipo "ordinario";
- al numero di rate originariamente concesse per i piani di tipo "straordinario".

CHIEDE³

la dilazione del debito residuo, oggetto dei suddetti piani, nel seguente numero di rate mensili:

1. n.....rate mensili per il prot.....;
2. n.....rate mensili per il prot.....;
3. n.....rate mensili per il prot.....;
4. n.....rate mensili per il prot.....;
5. n.....rate mensili per il prot.....;

DICHIARA ALTRESI'

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi):

- di essere tutore/ titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione sopra indicata (invece che in caso di richiesta da parte di LLCm, ditta, società o associazione)
- che non è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012)⁴.

Luogo e data _____ Firma _____

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE
(da compilare esclusivamente nell'optin di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Io sottoscritto/a.....

in proprio

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della.....

delego il/la Sig./Sig.ra.....

a consegnare la presente richiesta di rateizzazione;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente richiesta di rateizzazione;

a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione e/o provvedimento connesso alla presente richiesta (comunicazione di avvio del procedimento, preavviso di rigetto, provvedimento di accoglimento della richiesta, provvedimento di rigetto).

Luogo e data..... Firma del delegante.....

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

¹ Per le società in liquidazione, il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un massimo di 24 rate mensili.

² In caso di determinazione al beneficio della rateizzazione e composizione del nuovo piano, la decadenza interviene con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

³ In mancanza di tale dichiarazione la rateizzazione non potrà essere concessa.

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE

Equitalia Servizi di riscossione SpA, Agente della riscossione per l'ambito provinciale di

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

OPPURE

- attestato, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra.....
identificato/a mediante documento di riconoscimento..... numero.....
rilasciato da..... in data.....

Data Nome, cognome e firma del dipendente addetto

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13, del D.lgs n. 196/2003)

Equitalia Servizi di riscossione SpA Titolare del trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali previste dalla legge, utilizza i dati che Lei riguardano per dar seguito alla richiesta di rateizzazione ovvero di estensione o di proroga della medesima da Lei avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del DPR n. 602/1973.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 D.lgs n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Uffici di riscossione (D.M. 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.lgs n. 112/1999.

Il conferimento dei dati personali è, al fine di cui sopra, necessario. I dati personali contenuti nella documentazione da Lei eventualmente trasmessa saranno trattati unicamente per la predetta finalità. La società potrà avvalersi dei recapiti (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) da Lei eventualmente indicati, per le comunicazioni inerenti alla richiesta.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per la finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ad altra società del Gruppo Equitalia;
- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 D.lgs n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che Lei riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere finalità, modalità e logica del trattamento. Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a Equitalia Servizi di riscossione SpA, Responsabile pro-tempore Funzione Legale, via Grezar 14 - 00142 Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica: privacy@equitaliariscossione.it

I diritti di cui al citato articolo 7, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente.

**RIFERIMENTI
NORMATIVI E DI
PRASSI**

- Legge n° 160/2016;
- Art.19 D.P.R. 602/73;
- Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 471;
- Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

- Riproduzione riservata -